

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N°41 del 03/10/1997

REGOLAMENTO DELLE RETI IDRICA E FOGNANTE NORME PER LA CONCESSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

CAPITOLO I

CONCESSIONE DELL'ACQUA

ART.1

La concessione e la distribuzione dell'acqua sono riservate esclusivamente al Comune che vi provvede secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento.

ART.2

L'acqua è destinata a scopi potabili e di igiene e, compatibilmente con gli scopi suindicati, ad altri usi.

ART. 3

Il Comune può motivatamente non accogliere la richiesta di concessione per circostanze eccezionali o per speciali condizioni di erogazione, o di servizio, o per difficoltà tecniche.

Le concessioni comunque accordate sono in ogni tempo revocabili; qualora si verificassero in corso di concessione condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o difficoltà tecniche, o altri gravi motivi, il Sindaco può revocare o sospendere la concessione, o rifiutarne il rinnovo, qualunque sia l'uso per cui l'acqua venne concessa senza che il concessionario possa avere alcunchè a pretendere a qualsiasi titolo.

ART.4

Sono escluse di norma concessioni con derivazioni dal canale principale, dalle diramazioni destinate all'alimentazione dei serbatoi e delle condotte suburbane; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche il Comune ha facoltà di accordare concessioni di tal genere sotto l'osservanza di speciali condizioni che ritenga di prescrivere.

ART.5

Le concessioni si distinguono in:

- a) concessioni ordinarie;
- b) concessioni provvisorie;
- c) concessioni facoltative

ART. 6

Le concessioni ordinarie di acqua sono, di regola, a deflusso libero, misurato da apposito apparecchio di misura.

ART.7

Le concessioni sono accordate ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari di immobili e, con consenso di essi, agli affittuari purché l'affitto risulti da dichiarazione del proprietario dell'appartamento o immobile.

Qualora il proprietario rifiuti il consenso all'inquilino che lo richieda, l'interessato dovrà provocare, nei modi di legge, i provvedimenti del caso da emettersi dalle competenti autorità giudiziaria o amministrativa. Le concessioni ordinarie hanno, di norma, la durata di un triennio, che non può essere ridotta nel corso della concessione, salvo che non si tratti di inquilini per i quali la durata della concessione è pari a quella del contratto di locazione.

ART.8

Le concessioni possono avere inizio in qualsiasi giorno, stabilendosi la scadenza al 31 Dicembre del secondo e del terzo anno successivo quello di inizio a seconda che la concessione decorra dal primo o dal secondo semestre dell'anno

ART.9

L'utente che non intenda rinnovare la concessione deve dichiararlo per iscritto facendo pervenire all'Ente espressa disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

In mancanza di disdetta la concessione si intende rinnovata per un altro periodo uguale ed alle medesime condizioni, e così successivamente fino a quando non intervenga la disdetta nei modi e termini sopraindicati, salvo in ogni caso le facoltà dell'Ente previste dall'art.3.

3.Per le concessioni accordate ai locatari è ammessa la tacita rinnovazione.

ART.10

Qualora durante la concessione il Comune modifichi le proprie tariffe, ovvero adotti nuove o diverse disposizioni regolamentari, esse sono di diritto applicabili al concessionario senza che egli possa opporre rifiuti, o nuove eccezioni o pretese di alcun genere.

In tali casi è riservata all'utente la sola facoltà di chiedere la risoluzione della concessione.

ART.11

Il concessionario non potrà prendere alcun indennizzo per temporanee interruzioni della erogazione, per diminuzione di pressione nelle condutture e per i possibili inconvenienti dipendenti dalle cause anzidette.

Quando la durata dell'interruzione del servizio, provocata dagli inconvenienti anzidetti, supera i 30 giorni consecutivi, l'Ente sarà tenuto al rimborso, in favore dell'utente che ne faccia richiesta entro 10 giorni dall'interruzione, dell'importo corrispondente alla sola quantità d'acqua convenuta e non goduta.

In ogni caso il concessionario non può pretendere le risoluzioni del contratto o avanzare pretese di alcun genere, nè è dispensato dal pagamento dei canoni nelle rispettive scadenze.

ART.12

Gli impegni del Comune circa i quantitativi, minimi giornalieri di abbonamento per gli impianti a contatore, si riferiscono alle quantità accertabili immediatamente in corrispondenza dell'apparecchio di misura.

ART.13

Il concessionario ha l'obbligo di dare immediato avviso al più vicino ufficio dell'Ente, di qualunque guasto o difetto delle condutture e degli apparecchi dell'Ente, nonché di eventuali fughe d'acqua, di interruzioni di deflusso e comunque di qualsiasi irregolarità o inconveniente nella erogazione; occorrendo l'Ente provvederà

alle riparazioni ed agli altri interventi del caso addebitando al concessionario le spese, se e nella misura in cui siano poste a suo carico dal presente regolamento o dalla concessione.

L'Ente ha diritto di chiudere la presa stradale e di revocare o sospendere la concessione qualora l'utente non ottemperi all'obbligo sopramenzionato.

ART.14

Le concessioni si estinguono di diritto:

a) per fallimento del concessionario

b) per comprovata cessazione di industria o di esercizio;

c) per distruzione, o demolizione o per inabitabilità dell'immobile dichiarata dalla competente autorità.

Nell'ipotesi di fallimento del concessionario, la titolarità della concessione stessa si trasferisce automaticamente in capo al curatore del fallimento.

Restano salvi i diritti dell'Ente per il realizzo di canoni insoluti e di ogni altro credito

ART.15

E' oggetto di singola concessione la fornitura di acqua destinata a un immobile sul quale il concessionario abbia titolo, purchè l'acqua venga utilizzata per un unico medesimo uso.

Nel caso di un edificio con più appartamenti e con più accessi da pubbliche strade, le concessioni devono essere tante, quante sono le parti o le porzioni che costituiscono unità strutturali e funzionali caratterizzate da ogni singolo accesso.

E' comunque vietato di collegare tra di loro reti interne alimentate da impianti distinti.

Quando la concessione venga richiesta solo per parti di edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione di cui all'art. 7

ART.16

La domanda di concessione di acqua, compilata e firmata dal concessionario su apposito modulo fornito dal Comune, deve essere corredata dei documenti in essa indicati nonchè della ricevuta di eseguito versamento delle somme dovute per diritti e spese generali, di cui alle tabelle allegate A) e B).

ART.17

Tutte le spese, diritti e oneri a carico dell'utente sono regolati da apposite tariffe approvate dall'organo competente e rivedute quando lo stesso lo ritenga opportuno.

ART.18

L'utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente verso il Comune, senza pregiudizio dell'immediata chiusura della presa stradale e delle revoca della concessione, per le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso, o per destinazione dell'acqua ad usi diversi da quello per cui fu concessa, nonchè di arbitrarie derivazioni, ancorchè fatte dopo l'apparecchio misuratore.

Egli può solo estendere l'impianto interno entro i confini della sua proprietà nei limiti di cui all'art.15, purchè dopo l'apparecchio misuratore e purchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa

ART.19

La revoca della concessione nel caso previsto dal precedente articolo e in tutti gli altri casi contemplati nel presente Regolamento nei quali sia pronunciata per fatto dall'utente, non esime quest'ultimo dal pagamento dei canoni fino alla scadenza della concessione, i quali, anzi, debbono essere pagati in un'unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal risarcimento di eventuali danni, salvi ogni altro diritto e ragione del Comune.

Allorquando per morosità dell'utente l'Ente abbia sospeso la erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un mese senza che sia stata estinta la morosità, la concessione si intende revocata in tronco e il Comune, oltre al credito maturato e ogni altra passività, ha diritto di riscuotere immediatamente in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo dei canoni a scadere fino al termine della concessione

CAPITOLO II

CONCESSIONI PROVVISORIE

ART.20

Sono concessioni provvisorie quelle che riguardano l'erogazione di acqua per approvvigionare:

- a) installazioni non permanenti su suolo pubblico o privato (cantieri di costruzione, esercizi pubblici provvisori, ecc.)
- b) condizioni caso per caso stabilite dal Comune.

La somministrazione di acqua per uso cantiere e agli edifici pubblici provvisori è subordinata alla dimostrazione da parte dell'utente di aver ottenuto la licenza di costruzione.

A richiesta, possono essere concessi prelevamenti di acqua occasionali o isolati, per rifornire località che ne siano sprovviste.

ART.21

Il Comune può motivatamente non accogliere la richiesta di concessione.

ART. 22

Le concessioni provvisorie hanno carattere temporaneo e possono essere accordate per la durata di un anno o frazione di anno; in ogni caso la loro durata massima contrattuale non può essere superiore ad un anno, e non sono tacitamente rinnovabili, salvo stipulazione di un nuovo contratto di volta in volta alla scadenza.

ART.23

La domanda per prelevamento occasionale o isolato deve essere corredata dall'eseguito versamento dei diritti di allacciamento ad uso industriale e dell'importo dell'impegnativo richiesto.

La fornitura è misurata con contatore.

CONCESSIONI FACOLTATIVE

ART.24

Sono concessioni facoltative quelle accordate a privati o enti, riguardanti la erogazione di acqua a ville, case di campagna, industrie, scuole rurali, stazioni di servizio, ecc., il cui impianto sia in derivazione da condotte non facenti parte della rete di distribuzione urbana.

ART.25

La facoltà del Comune di prescrivere di volta in volta speciali disposizioni e modalità nonchè di porre limitazioni, garanzie e nuove condizioni, caso per caso, può essere esercitata in qualsiasi momento e cioè tanto nell'accordare la concessione e il rinnovo, quanto durante il decorso del termine contrattuale.

ART.26

Per quanto non diversamente prescritto in questo capitolo si osservano le norme del presente Regolamento.

USI DELL'ACQUA

I - USO DOMESTICO

ART.27

L'uso domestico riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni o insediamenti abitativi o comunità che non esercitano attività commerciale o comunque aventi fine di lucro.

Il minimo impegnativo per appartamento o immobile nelle concessioni per uso domestico non può essere inferiore a 200 (duecento) litri giornalieri e previsti dalle apposite tariffe deliberate dall'organo competente. Nel caso di stabili condominiali, ogni condomino possiede impianti di derivazione e contatore autonomi con relativo contratto individuale.

ART.28

Il prezzo dell'acqua concessa per uso domestico è regolato con le apposite tariffe.

II - USI INDUSTRIALI - COMMERCIALI

ART.29

Gli usi industriali riguardano l'erogazione di acqua ad opifici o a locali in cui si svolga un'attività produttiva di beni o di servizi.

Gli usi commerciali riguardano l'erogazione di acqua a locali in cui si svolga un'attività di intermediazione e di scambio di beni e merci dai produttori ai consumatori.

ART.30

Il minimo impegnativo per uso industriale è di 1000 (mille) litri giornalieri, per l'uso commerciale è fissato in 200 (duecento) litri giornalieri e previsti dalle relative tariffe.

ART.31

Il prezzo dell'acqua concessa per gli usi industriali e commerciale è regolato nelle apposite tariffe.

III - USI PUBBLICI

ART.32

E' permesso di attingere acqua dalle pubbliche fontane nei limiti dei bisogni per uso individuale potabile. E' pertanto vietato ogni altro prelievo, in notevole quantità destinato ad altri usi e segnatamente a scopo di distribuzione a terzi con fine di lucro

IV - ALTRI USI

ART.33

Per ogni altro uso non contemplato dal Regolamento, l'acqua può essere concessa dal Comune nei limiti, con le modalità e condizioni da determinarsi caso per caso.

CAPITOLO III

IMPEGNATIVA - INTESTAZIONE DELL'UTENZA - VOLTURE

ART.34

Il quantitativo impegnato, che deve essere in ogni caso pagato anche se non consumato, non può essere ridotto per fatto o richiesta dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi volta per volta dal Comune.

L'impegnativa per uso domestico e commerciale è annua- Per gli altri usi è giornaliera.

ART.35

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile o di locazione e comunque per qualsiasi modifica, o mutamento che intervenga in corso di concessione, tanto l'utente cessante quanto il subentrante devono fare immediata denuncia al Comune, chiedendo che sia effettuata la corrispondente voltura.

Il trapasso ha effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la domanda se presentata entro il 31 agosto.

Limitatamente al caso di decesso dell'utente intestatario, l'Ufficio tributi anche dietro comunicazioni dell'ufficio Anagrafe effettua la voltura al coniuge superstite, non legalmente separato, se esiste, attivando l'interessato a produrre all'Ente denuncia di voltura in carta semplice.

In tutti gli altri casi è stipulato regolare contratto con conseguente voltura, ai sensi del 1° comma del presente articolo.

In caso di mancata denuncia o nel caso che il subentrante non sottoscriva in proprio nome il prescritto atto di sottomissione, l'Ente procede senza'altro alla chiusura dell'impianto con sospensione dell'erogazione dell'acqua e quindi alla rimozione del rapporto di utenza, restando a carico del vecchio utente ogni responsabilità consequenziale con obbligo del pagamento dei canoni e di quant'altro dovuto fino al termine della concessione.

ART.36

Non può essere accordato dall'Ente il trapasso di una concessione dal precedente al nuovo utente, come pure è negata ogni nuova concessione quando il precedente utente abbia lasciato un debito verso l'Ente per canoni o consumi insoluti o per qualsiasi altra natura inerente la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di utenza, se il nuovo richiedente, tranne che non si tratti del curatore fallimentare, o di interventore autorizzato dal giudice delegato al fallimento, non si assuma in proprio l'obbligo di soddisfare le ragioni creditorie dell'Ente estinguendo ogni passività per l'intero ammontare.

La presente disposizione si applica in ogni caso anche se l'immobile cui attiene la concessione sia stato trasferito per esecuzione coattiva e per vendita fallimentare.

ART.37

Qualora a richiesta dell'utente, o per fatto provocato dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento a versare un diritto fisso, nella misura contemplata in tariffa.

CAPITOLO IV

COSTRUZIONI - SPESE - PAGAMENTI

ART.38

E' sempre eseguito esclusivamente dal Comune e alla Ditta concessionaria di determinati servizi qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione di qualsiasi condotta o apparecchio (saracinesca, chiusino) dell'acquedotto ricadenti su suolo pubblico al di fuori dei limiti della proprietà privata e comunque fino al misuratore compreso, nonché la presa o attacco alla condotta pubblica e la collocazione del contatore. Tutte le spese sopradescritte sono a carico all'utente.

ART.39

Restano di proprietà privata la condotta e le diramazioni dal condotto principale fino al contatore, compresi la saracinesca e il chiusino dell'impianto esterno in sede stradale.

Pertanto in caso di guasto o usura dei suddetti apparecchi, le spese necessarie per la loro riparazione e sostituzione saranno a carico dell'utente.

Gli eventuali danni a terzi derivanti dall'usura dei suddetti impianti faranno carico all'utente.

ART.40

I privati, che intendono ottenere l'allacciamento dell'edificio alla rete o la costruzione di un nuovo tronco, devono far pervenire al Comune la relativa richiesta corredata da nulla osta rilasciato dal Comune a comprova che la canalizzazione è compatibile con le norme vigenti in materia urbanistica.

ART.41

Nei casi di preesistenza dell'impianto, in dipendenza di precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente deve assumersi le spese dell'impianto fino al contatore e quant'altro dovuto.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, LIQUIDAZIONE, MODI DI PAGAMENTO

ART.42

La quantità di acqua erogata per ciascuna concessione è messa a disposizione dell'utente a deflusso libero e misurata da apposito contatore.

Il contatore sempre del tipo prescelto dall'Amministrazione, potrà essere di proprietà dell'utente che se ne accollerà il costo o potrà restare di proprietà del Comune. In questo secondo caso l'utente è tenuto al pagamento del nolo e manutenzione del contatore di proprietà del Comune nella misura annuale prevista in tariffa e da pagarsi insieme col canone di acqua.

ART.43

L'acqua concessa a deflusso libero è pagata in regione del consumo indicato dal contatore, fermo restando l'obbligo del pagamento per la quantità minima stabilita dal contratto.

ART.44

Per la riscossione dei canoni di utenza e della quota di nolo e manutenzione del contatore, prevista in tariffa, sono compilati ruoli principali, che comprendono le utenze in vigore al principio dell'anno solare, in riscossione entro i tre mesi precedenti l'anno solare di riferimento.

Per le eccedenze sono compilati ruoli speciali.

Possono ugualmente essere compilati ruoli speciali per rimborsi di imposte e tasse, di spese di impianti, costruzione di tronchi, per risarcimento danni, per penali e qualunque altro titolo, salvo quando tali partite non siano comprese nei ruoli dei canoni, ovvero non siano versati al Comune direttamente.

ART.45

I ruoli principali dei canoni di utenza sono riscossi a mezzo della tesoreria comunale, in unica soluzione. Quelli straordinari sono riscossi in unica rata entro i tre mesi successivi all'anno solare di riferimento.

ART.46

Gli utenti morosi, per canoni, eccedenze o altre somme dovute a qualsiasi titolo al Comune, sono tenuti, oltre al pagamento del debito, anche a quello degli interessi calcolati al tasso bancario corrente e rapportabili alla somma non pagata e al periodo di ritardato pagamento.

La morosità dà inoltre diritto al Comune di sospendere la erogazione dell'acqua senza che occorra l'intervento dell'autorità giudiziaria e senza che tale sospensione possa in alcun modo esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti anche successivi alla sospensione, fino al termine del contratto in corso.

Sono a carico dell'utente moroso le spese di sospensione della erogazione.

In caso di ripristino della concessione, l'utente deve rimborsare anche le spese per la rimessa in servizio dell'impianto.

Tali rimborsi sono determinati nella misura prevista in tariffa per ciascuna delle due operazioni suddette.

La sospensione dell'acqua può avvenire anche quando l'utente è sconosciuto o irreperibile.

CAPITOLO VI

ECCEDENZE

ART.47

Le eccedenze di consumo oltre il minimo impegnativo risultante dalla concessione, determinate per differenza tra il consumo segnato dal Contatore tra due consecutive letture e il minimo impegnato e i relativi importi sonoriscossi in unica soluzione.

Il prezzo delle eccedenze è regolato nella tariffa.

CAPITOLO VII

APPARECCHI DI MISURA

ART.48

I tipi e le caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune a suo giudizio insindacabile, tipo a lettura diretta.

Il Comune ha sempre ed in ogni caso facoltà di cambiare l'apparecchio di misura.

ART.49

Gli apparecchi di misura sono dotati di apposito suggello metallico apposto dal Comune in modo da impedire ogni manomissione o alterazione.

L'utente è consegnatario del contatore e pertanto responsabile di qualunque manomissione, alterazione, effrazione di suggelli, e di qualsiasi danno allo stesso.

L'effrazione o l'alterazione dei suggelli e qualunque altro fatto ed operazione destinati a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad una penalità nella misura tariffaria stabilita dall'allegata tabella D), contro l'utente, senza pregiudizio di ogni altro diritto dell'Ente e salvo in ogni caso, la facoltà di sospensione immediata della erogazione o della revoca della concessione secondo il giudizio insindacabile del Comune in relazione alla gravità dei ratti. L'utente ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Comune di qualsiasi guasto, manomissione o altri fatti che abbiano a verificarsi.

ART.50

Gli apparecchi misuratori sono installati in numero corrispondente alle concessioni e sono collocati in sito indicato dall'utente, il quale se ne assume ogni responsabilità verso il Comune e verso i terzi, purché sia di facile accesso agli agenti del Comune; di norma il sito indicato deve essere il vano di accesso dello stabile.

ART.51

L'applicazione e consegna dell'apparecchio misuratore dovrà constare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su moduli a stampa, in cui sia fatta menzione del tipo di apparecchio, del calibro, del numero di matricola, e della posizione degli indici rilevato sul quadrante del contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere installati, rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

ART. 52

Previo avviso al pubblico, le letture degli apparecchi di misura vengono effettuate annualmente e quelle di controllo sono normalmente eseguite al termine di ogni semestre solare.

Il periodo delle letture può subire variazioni di pochi giorni, prima o dopo la scadenza semestrale, senza che l'utente possa, per ciò, avanzare pretese, reclami o ragioni di sorta.

Per gli impianti con impegnativo fisso, l'intervallo tra due letture, agli effetti dell'accertamento dei consumi, può essere variabile, in più o in meno di venti giorni.

Qualora non sia possibile, per causa dell'utente, eseguire la lettura del contatore, l'utente è tenuto a comunicare il consumo tramite l'autolettura del contatore da consegnare al Comune.

Il Comune, tuttavia, in ogni caso e in ogni momento, ha sempre diritto di procedere a letture o accertamenti a periodi più brevi, ove lo stimi opportuno.

L'agente comunale che esegue la lettura del contatore, depone nell'interno della nicchia, un modulo contenente la data e le risultanze della eseguita lettura.

ART.53

In caso di accertata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo che intercorre dall'ultima precedente lettura utile fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore viene valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, per le concessioni più recenti, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Analogo criterio si applica nei casi di temporanea rimozione del contatore per cause non dovute a fatto dell'utente o ad esso addebitabili quale onsegnatario del contatore.

La media dei consumi è eseguita direttamente dopo disposta la messa in opera del nuovo contatore ed in aumento delle rilevazioni effettuate quando il contatore era in funzione normale.

Nel caso di manomissione del contatore e di qualsiasi altro fatto idoneo ad alterarne il regolare funzionamento, oltre alla applicazione della penalità prevista in tariffa e salve le responsabilità penali, i consumi saranno determinati in base ad accertamenti tecnici dell'Amministrazione del Comune da effettuarsi con i criteri di cui al primo comma e ove occorra, anche sulla base dei consumi indicati dal nuovo contatore.

L'addebito risultante, in tutte le ipotesi previste nel presente articolo, è ritenuto come contrattualmente riconosciuto ed accettato quando non sia stato impegnato a pena di decadenza entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, con reclamo al Comune.

ART. 54

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore e le letture effettuate dall'agente comunale, può chiedere per iscritto le opportune verifiche.

Se queste danno risultanze confermate del difettoso funzionamento del contatore, non dipende da cause di cui debba rispondere l'utente ai sensi dell'art,49, con una percentuale in più superiore al 5% per i

contatori a deflusso normale, l'amministrazione disporrà le necessarie riparazioni o sostituzioni e le variazioni contabili, nonché il rimborso delle eventuali errate esazioni, per il maggior consumo superiore alla percentuale del 5%, cori i relativi criteri stabiliti dall'articolo precedente.

Nel caso di errata lettura l'Amministrazione dispone le variazioni contabili ed il rimborso di eventuali errate esazioni.

Se invece le risultanze della verifica comprovino la regolarità ed esattezza delle indicazioni del contatore o delle rilevazioni effettuate dall'agente del Comune le spese di verifica sono a carico dell'utente.

Il limite di tolleranza per il funzionamento del contatore a deflusso normale è del 5% in più o in meno.

CAPITOLO VIII

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART.55

Il Comune per tutte le concessioni date ad uso potabile è responsabile della salubrità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore che, di norma, deve essere collocato sul limite della proprietà privata.

Dopo l'apparecchio misuratore la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata è fatta a cura e spese dell'utente il quale può impiantare le condutture necessarie a tale scopo.

ART.56

Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie.
Resta però senz' altro stabilito quanto è prescritto negli articoli successivi.

ART.57

I tubi da impiegare nelle installazioni private devono essere in ghisa, ferro zincato o altro materiale conforme alle norme emanate dal Ministero della Sanità come idoneo al convogliamento di acqua potabile.

Tutti i rubinetti da impiegare nelle installazioni private devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte.

E', pertanto, assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio sulle condotte stesse.

I tubi e i rubinetti devono essere previsti per una pressione di esercizio non superiore a 10 atmosfere.

Nel caso invece di pressioni di esercizio maggiori, deve essere installato il riduttore di pressione.

ART.58

Le tubazioni della distribuzione privata, da collocarsi all'aperto, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a un metro dal piano di terra, dalla generatrice superiore della condotta stessa.

Nell'interno delle case le tubazioni devono essere collocate in tali posizioni che non possono venir danneggiate, e di massima in esposizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora quest'ultima condizione non possa osservarsi, le condotte devono essere convenientemente difese con materie isolanti o con tubi o con cassette di custodia.

Le condutture devono essere eseguite e mantenute a regola d'arte.

Nessuna interferenza deve esistere tra le condotte idriche e le canalizzazioni o eventuali impianti statici di fognatura.

Per ragioni di sicurezza pubblica e di igiene, è vietato l'uso delle condotte metalliche quali dispersori di terra, allo scopo di ridurre il pericolo di eventuali corrosioni.

ART.59

Per evidenti ragioni di sicurezza pubblica e di igiene, gli impianti interni devono essere eseguiti in modo che non esista alcuna possibilità di collegamento con acqua di diversa provenienza.

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acque di altri acquedotti o comunque commiste a

sostanze estranee; di collegare altresì le condutture di acqua con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante
Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, di modo che l'acqua a uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi adduttori

ART.60

Non è ammessa l'installazione di serbatoi per la raccolta e distribuzione di acqua, di autoclavi o altre apparecchiature senza la preventiva autorizzazione del Comune che si riserva di prescrivere di volta in volta requisiti e caratteristiche delle apparecchiature nonché quelle cautele tecniche ed igieniche che lo stato dei luoghi può suggerire.

ART.61

Qualunque utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti, interni, degli apparecchi misuratori fino alle bocche di erogazione, nonché degli scarichi e immissione di materie inquinanti, sia verso il Comune che verso i terzi.
Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà pertanto ammessa per perdite dipendenti da cattiva costruzione o manutenzione di tali impianti o per qualsiasi altra causa a questi inerenti, nè il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere verso l'utente o verso terzi per danni dipendenti anche da perdite che si verifichino negli impianti successivi agli apparecchi misuratori e nei tubi o canali di scarico.

ART.62

Per la vigilanza delle condutture ed apparecchi ricadenti nell'interno della privata proprietà, gli agenti del Comune muniti di tessere di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nei fondi, negli edifici, negli stabilimenti ed anche nelle singole località di essi, così per le periodiche verifiche del consumo come per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio, sia in generale, che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno, possibilmente alla presenza degli interessati o di persona che li rappresenti. In caso di Opposizione od ostacolo resta sempre riservato al Comune il diritto alla sospensione immediata dell'acqua fino a che le medesime verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza diritto per questo a compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo al Comune il diritto alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni dovuti dall'abbonato fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

CAPITOLO IX

INFRAZIONI

ART .63

Indipendentemente dalla facoltà dell'Amministrazione comunale, in ogni caso di infrazione al Regolamento, di sospendere l'erogazione dell'acqua, sono soggette alla penale prevista in tariffa da applicarsi dal Comune, senza intervento del Magistrato, le infrazioni alle norme del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti alla riparazione del danno.

Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture del Comune od agli impianti interni od esterni, fino agli apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile, da sperimentarsi contro l'utente. la penale di cui al precedente comma sarà maggiorata come riportato in tariffa; il Comune ha senza'altro la facoltà di revocare la concessione, ferme le conseguenze di cui all'art.19, secondo comma.

ART.64

Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli, ovvero sia recidivo, il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua e revocare la concessione ferme restando le conseguenze di cui, al secondo comma, dell'art.19.

ART.65

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dall'agente del Comune con regolare verbale del quale è consegnata una copia all'utente.

NORME PER L'ALLACCIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE FOGNANTE

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.66

OGGETTO E SCOPO

Negli articoli, seguenti si disciplina lo smaltimento degli scoli delle acque piovane ed in genere di tutte le acque di rifiuto e delle materie fecali nell'intero territorio comunale.

Si disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art.9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.319.

ART.67

OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLE FOGNATURE

Tutte le acque degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili a qualsiasi uso destinati fronteggiati, anche se solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotte, con tubazione, al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

E' fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati

ART.68

PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI DELLA FOGNATURA PUBBLICA

Le tubazioni in sede stradale, o comunque in area pubblica, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

ART.69

MODIFICAZIONI AGLI ALLACCIAMENTI

Qualora, per fatto del proprietario, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico dell'interessato.

ART.70

SCARICHI VIETATI

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura, sia mista che nera o bianca, della sotto elencate sostanze:

- 1) Sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo;
- 2) Sostanze tossiche non considerate nella Tab. "C" della legge n.319/1976 o sostanze radioattive, che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione;
- 3) Sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzione nei collettori fognari, come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, pali, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili;
- 4) Vapori e gas di qualunque natura.

Ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.

CAPITOLO XI

DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART.71

PROGETTAZIONE DI NUOVE FOGNATURE

Entro 60 giorni dalla richiesta all'Ufficio Tecnico o dalla esecutività della deliberazione per il conferimento dell'incarico a libero professionista per la progettazione di nuove fognature o di interventi in quelli esistenti, il Sindaco, con apposito manifesto, darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

ART.72

MANIFESTO - CONTENUTO

Il manifesto di cui al precedente articolo dovrà contenere in ogni caso, i seguenti elementi:

- 1°) Estremi del provvedimento di incarico per la progettazione;
- 2°) La descrizione delle opere programmate, con particolare riferimento al tipo di fognatura: se per acque bianche o nere oppure miste;
- 3°) La elencazione delle vie o piazze interessate alle opere programmate;
- 4°) il termine entro cui gli interessati dovranno inoltrare, al Sindaco, la domanda di allaccio;
- 5°) L'avvertimento che:
 - a) -la domanda dovrà essere prodotta su appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Comunale;
 - b) -in sede di progettazione sarà tenuto conto dei soli allacci richiesti in termini;
 - c) -gli edifici preesistenti, anche se già allacciati alla eventuale vecchia fognatura, in caso di mancata presentazione, in termini, della domanda di allaccio, saranno assoggettati al pagamento del contributo di

allacciamento come si trattasse di nuovi edifici e non godranno, pertanto, della esenzione di cui al successivo Art.73;

6°) Il presumibile termine entro cui, gli interessati, dovranno eseguire tutte le opere necessarie per l'immissione, nella nuova fognatura, degli scarichi dei fabbricati preesistenti.

ART.73

ALLACCIO DI EDIFICI PREEESISTENTI

Nel caso di interventi in zone già servite da fognatura, i fabbricati già allacciati alla vecchia fognatura o ad altro condotto pubblico sotterraneo sono esonerati dal pagamento del diritto di allaccio di cui all'allegata tabella B).

Restano, in ogni caso, a carico degli interessati, tutte le opere necessarie per l'allaccio della fognatura privata alle opere di immissione come progettate.

ART.74

TERMINI PER L'ALLACCIO DEGLI EDIFICI PREEESISTENTI

Il Sindaco, con il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio degli edifici preesistenti, notificherà, agli interessati, anche il termine entro cui saranno eseguiti i lavori necessari per le immissioni nelle nuove fognature.

Con il detto provvedimento dovrà essere altresì dato avviso che la mancata esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio entro il termine di cui al precedente comma comporterà la perdita del diritto all'esenzione del pagamento del diritto di allaccio di cui al precedente articolo.

Scaduto il termine di cui ai primo comma del presente articolo, previa diffida ad eseguire i lavori di allaccio entro 60 giorni, sarà provveduto d'ufficio con spese a carico degli interessati

CAPITOLO XII

PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI

ART.75

PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle comunque insistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie e, quindi, soggette alla disciplina delle norme edilizie vigenti nel tempo.

ART.76

IMMISSIONE NELLA FOGNATURA COMUNALE

Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere autorizzate solo nei punti appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale.

A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione con spese a totale carico dei richiedenti.

Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti delle acque bianche e delle acque nere.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per gli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere gli scarichi nelle rispettive fognature bianche e nere.

ART.77

CONDUTTURE PRIVATE INTERNE

Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione.

Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere sempre inferiore a quello di partenza degli imbrocchi.

ART.78

ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

ART. 79

RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Le riparazioni della rete fognaria comunale sono sempre eseguite dal Comune, a proprie spese.

Ove, durante l'esecuzione dei lavori, emergesse che le rotture o ingombri sono stati causati da manomissioni, trascuratezza o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, troveranno applicazione le procedure per il rimborso di tutte le spese a carico dei responsabili, fatte salve le eventuali azioni penali.

ART. 80

PROPRIETA' DELLE IMMISSIONI O CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO NELLA FOGNATURA COMUNALE

Le immissioni o condotti di allacciamento nella fognatura comunale fino all'innesto nella rete fognaria in sede stradale restano di esclusiva proprietà privata.

Pertanto in caso di guasto o intasamento o usure dei suddetti condotti o scarichi saranno a carico dell'utente le spese occorrenti per la loro riparazione o spurgo o sostituzione.

Gli eventuali danni a terzi derivanti faranno carico all'utente.

ART 81

OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STABILE

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite direttamente dal Comune.

ART. 82

PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI

Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle fognature interne dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

ART.83

SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, giusta quanto dispone l'art.13 della legge 10 maggio 1976 n.319, sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiale devono essere adeguati ai limiti previsti dalla tabella A), allegata alla

citata legge 319/1976, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature devono essere adeguati ai limiti di accettabilità stabilite da questo Comune, a seconda che gli scarichi vengano immessi o meno nell'impianto centralizzato di depurazione.

I limiti tabellari suddetti, devono essere raggiunti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale e dalla legge n.319/1976, con idonei pretrattamenti osservando il divieto di diluizione degli scarichi disposto dall'art.12 della legge 24 Dicembre 1979, n.650.

CAPITOLO XIII

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO

ART.84

DOMANDA

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio.

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

ART.85

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;

2) Pianta in scala 1:100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla

quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni, ed i dettagli relativi alla

immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;

3) Sezioni verticali del fabbricato delle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;

4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;

5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:

a) area complessiva della proprietà;

b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;

- c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sotto - tetto se abitabile;
- d) tutti, gli elementi necessari per la determinazione dei diritti di cui all'allegata tabella A);
- e) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
- f) la fonte di approvvigionamento idrico.

Inoltre, alla domanda, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle somme di cui alla tabella A).

ART.86

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'ufficio Tecnico Comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'Autorità Sanitaria competente, proporrà, all'Autorità Comunale, il conseguente provvedimento.

L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

ART.87

AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del Tesoriere Comunale relativa al versamento dei diritti di allaccio di cui alla allegata tabella B).

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui saranno ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

CAPITOLO XIV

FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

ART.88

SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme.

Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, ed anche all'esterno nei cortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere situati a distanza non inferiore di ml. 5 dalle finestre, balconi o terrazzi, salvo diverso parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.89

LATRINE, ORINATOI, BAGNI, ACQUAI, CCC.

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc. dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

ART. 90

AREE E CORTILI PRIVATI

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

ART.91

SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare ai terzi nonchè al Comune per rigurgiti o per altra causa.

ART.92

CONTROLLI ALLA FOGNATURA INTERNA

L'autorità comunale può, a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento, anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non avesse avuto luogo per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo di cui alla allegata tabella C).

CAPITOLO XV

SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE

ART. 93

SMALTIMENTO DEI LIQUAMI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

Per lo scarico dei liquami sul suolo e nel sottosuolo dovranno sempre essere rispettate le norme esecutive di cui all'art. 2, primo comma, lettera E) della legge 10 Maggio 1976 n. 319, così come approvate con deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4/2/1977, allegato 5, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.48, in data 21/2/1977.

Troveranno altresì applicazione le norme regionali di cui all'art.4 della stessa legge 10/5/1976 n.319 e successive modificazioni, ed aggiunte.

ART. 94

IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura, potrà, l'Autorità comunale, su conforme parere dell'ufficio Tecnico Comunale e del competente Ufficio Sanitario, autorizzare che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quelli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità comunale stessa, saranno ritenuti atti allo scopo.

Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche campioni e revocare l'autorizzazione ove risultassero non osservate o non efficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi documento alla pubblica igiene.

Per le ispezioni e controlli troverà applicazione la allegata tabella C).

ART. 95

POZZI NERI PROVVISORI

L'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della competente Autorità Sanitaria, potrà autorizzare che, al servizio di nuovi edifici, sorgenti lungo vie o spazi pubblici in cui sia stata programmata la costruzione della fognatura, vengano posti in essere pozzi neri provvisori purchè impermeabili in via assoluta.

ART.96

SCARICHI SUL SUOLO ADIBITO AD USI AGRICOLI

Gli scarichi sul suolo adibito ad uso agricolo potranno essere consentiti solo su conforme parere dell'Autorità sanitaria competente e dall'ufficio Tecnico Comunale e solo se gli impianti di trattamento siano ritenuti idonei per rendere le immissioni direttamente utili alla produzione agricola così come previsto dall'art.4, secondo comma, della legge 10 Maggio 1976 n.319 e successive modificazioni ed aggiunte.

ART.97

CONTROLLO DEGLI SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale disporrà. che, almeno una volta l'anno gli scarichi non immessi nella fognatura comunale vengano controllati.

Il controllo deve risultare da apposito verbale con il quale dovranno essere fatte le eventuali prescrizioni per la corretta gestione dei medesimi nonché il termine per l'esecuzione dei lavori.

Il verbale, con le relative prescrizioni, dovrà essere notificato all'interessato entro 15 giorni dall'avvenuto sopralluogo.

Nulla è dovuto dagli interessati se, al sopralluogo, non farà seguito la notifica delle prescrizioni di cui al precedente comma.

Ove, invece, al sopralluogo farà seguito la notifica delle prescrizioni faranno carico agli interessati le spese di sopralluogo in applicazine della allegata tabella C).

ART.98

PRECARIETA' DEGLI SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE

Le speciali autorizzazioni di cui ai precedenti articoli del presente capo si intendono sempre precarie e revocabili in qualsiasi momento a insidacabile giudizio dell'Autorità comunale.

Le stesse autorizzazioni cadranno di pieno diritto, appena verranno a cessare le condizioni, che le determinano, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico che dovrà dai proprietari essere subito attuato.

ART. 99

ABOLIZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO PROVVISORIO DI CUI ALL' ART.95

Entro 60 giorni dall'allaccio alla fognatura comunale gli interessati dovranno provvedere, a loro cure e spese, all' espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri o assorbenti.

Dopo la soppressione, sotto la vigilanza dell'Ufficio comunale, dovrà essere assicurata una profonda disinfestazione.

CAPITOLO XVI

CANONE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E CANONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

ART. 100

CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI E ASSIMILATI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili ed assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della deterrminazioñe del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si appovvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno l'obbligo di installazione secondo le modalità fissate, di volta in volta. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

ART.101

CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art.17 bis della legge n.319/76.

Il canone dovuto da ciascun ente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente.

Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 Aprile 1910 n.639.

CAPITOLO XVII

REVOCHE E SANZIONI

ART.102

REVOCA DELLE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE.

Dalla entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale sono revocate.

Gli interessati, entro i 60 giorni successivi, dovranno inoltrare domanda per la regolarizzazione degli scarichi medesimi a norma del precedente regolamento.

ART.103

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D.3/3/1934 n.383, come modificato con l'art.9 della legge 9/6/1947 n.530;
- dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17/6/1942 n.1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall'art.650 del Codice Penale;
- dall' art.17 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16/6/1931 n.773;

salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardo pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31:

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse; Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R 26/10/1972 n.639.

CAPITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.104

Gli agenti addetti all'esercizio dell'acquedotto e della rete fognante, nonché gli impiegati del Comune, ovvero gli addetti della ditta concessionaria del servizio di manutenzione sono muniti di una tessera di riconoscimento personale, firmata e timbrata dal Sindaco con l'indicazione dei connotati, delle generalità e del numero di matricola del titolare.

Questi dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, sono tenuti ad esibirla all'utente.

ART.105

Per tutte le spese relative a lavori da eseguirsi a carico dell'utente la Giunta Comunale adotterà un prezzario sulla base dei costi previsti dall'EAAP e dal Genio Civile e predisporrà una nota di spesa per l'utente.

Il pagamento da parte dell'utente potrà avvenire o direttamente presso la tesoreria comunale o con ruolo suppletivo.

I costi previsti dalle tabelle allegate A), B), C) e D) che costituiscono parte integrante del presente regolamento potranno essere adeguati dalla G.M, quando necessario.

ART.106

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

E' abrogato il Regolamento deliberato con atto di Consiglio del 4/9/1963 e successive modificazioni apportate allo stesso fino alla data di approvazione del nuovo Regolamento.

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Dalla sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

ART. 107

PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.62, 6° comma, del T.U.L.C.P 3/3/1934 n.383, e dell'art.25 della legge 27/12/1985 n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART .108

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme:

- di cui al testo unico della legge comunale e provinciale;
- di cui alla legge 10/5/1976 n.319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dei regolamenti comunali d'igiene, edilizio e polizia urbana;
- di tutte le norme regionali vigenti nel tempo;
- di tutte le norme e leggi nazionali vigenti nel tempo;

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio della concessione dell'acqua e dell'autorizzazione di allaccio alla rete fognante.

Qualsiasi richiesta di concessione dell'acqua e di autorizzazione per l' allaccio alla rete fognante dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio Comunale previo pagamento delle seguenti somme;

ACQUE USO CIVILE E SCARICHI CIVILI

- | | |
|---|--------|
| a) Rimborso spese stampati | € 0,77 |
| b) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi: | |
| -per ogni vano utile destinato a civile abitazione | € 1,03 |
| -per ogni vano utile avente destinazione comunque
diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) | € 2,06 |

ACQUE USO INDUSTRIALE E SCARICHI PRODUTTIVI

- | | |
|---|--------|
| a) Rimborso spese stampati..... | € 0,77 |
| b) per ogni mq. di superficie coperta | € 0.25 |

TABELLA B)- Diritto di allaccio alla rete idrica ed alla fognatura comunale.

Prima del rilascio della concessione per l'allaccio alla rete idrica o dell'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria dovranno essere versati, presso la tesoreria comunale, i contributi di allaccio così determinati:

ACQUA USO CIVILE E SCARICHI CIVILI

- | | |
|--|---------|
| a) Diritto fisso di allaccio | € 51,64 |
| b) Per ogni vano utile destinato a civile abitazione.. | € 1,03 |
| c) per ogni vano utile avente destinazione comunque diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) | € 2,06 |

ACQUA USO INDUSTRIALE E SCARICHI PRODUTTIVI

- | | |
|---|----------|
| a) Diritto fisso di allaccio..... | € 103,29 |
| b) Per ogni mq. di superficie coperta | € 0,51 |

Le ditte che necessitano di modeste quantità di acqua ad uso provvisorio, compatibilmente con le possibilità tecniche di erogazione, potranno fare richiesta al Comune di contatore mobile per: il quale verseranno presso la Tesoreria Comunale la somma di € 103,29 a titolo di cauzione e, a consegna del contatore, a metro cubo di acqua potabile consumata, la somma prevista dalle tariffe vigenti per la fascia di importo più elevato e € 0,25 giornaliero per uso contatore, a meno che non sia più conveniente per la Ditta provvedere all'acquisto dello stesso, oltre il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'allaccio provvisorio.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N°41 del 03/10/1997